



Comune di Castell'Umberto

Città Metropolitana di Messina

Via Garibaldi, 27 - 98070 - Castell'Umberto (ME)
Telefono. 0941.438350 - fax 0941.438657
P. Iva 01032350834 - C.F. 84004180836
www.comune.castellumberto.me.it -
e.mail: info@comune.castellumberto.me.it - comune.castellumberto@pec.it

ORDINANZA N. 13

ORDINANZA

Oggetto: ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI SULLE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

IL SINDACO

- **Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge 5 marzo 2020, n. 13 avente per oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenze epidemiologica da covid-19" pubblicato sulla G.U. n.45 del 23-2-2020).

- **Visto** l'art. 1 del citato Decreto che dispone "1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni **o nelle aree** nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti, (con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2), sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica."

- **Considerato che** l'art. 2 del citato Decreto recita: "1. Le autorità competenti, (con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2,) possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche (fuori dei casi) di cui all'articolo 1, comma 1."

- **Considerato, inoltre, che** l'art. 3 del Decreto menzionato dispone che "2. Nelle more dell'adozione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le misure adottate ai sensi del presente comma perdono efficacia se non sono comunicate al Ministro della salute entro ventiquattro ore dalla loro adozione."

- **Visto** il D.P.C.M. dell'8.03.2020, pubblicato in GURI Serie Generale n.59 del 08-03-2020.

- **Vista** l'Ordinanza contingibile e urgente n. 3 dell'8 Marzo 2020 del Presidente della Regione Sicilia recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica."

- **Vista** l'Ordinanza contingibile e urgente n. 4 dell'8 Marzo 2020 del Presidente della Regione Sicilia recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica".

- **Visto** il D.P.C.M. del 9.03.2020, pubblicato in GURI Serie Generale n.62 del 09-03-2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale."

- **Visto** il D.P.C.M. del 11.03.2020, pubblicato in GURI Serie Generale n.64 del 19-03-2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.*"

- **Vista** la Ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 13 Marzo 2020 del Presidente della Regione Sicilia recante "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*";

- **Vista** la L. n. 833/78 recante "*Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale*" che, all'art. 32, dispone: "*Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*" e che "*Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale.*"

- Ritenuto esperire l'azione di raccordo con le Autorità Regionali previste dall'articolo 3 della Ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 13 Marzo 2020 del Presidente della Regione Sicilia, comunicando le determinazioni assunte all'ANCI-Sicilia (ovvero al Dipartimento regionale della Protezione).

-**Viste** e richiamate le proprie precedenti ordinanze sindacali n. 07 del 27/02/2020, n. 08 del 04/03/2020, n. 09 del 09/03/2020, n. 10 del 10/03/2020, n.11 del 10/03/2020 e n. 12 del 16/03/2020 che si intendono qui richiamate ed ancora valide ed efficaci per le parti non contrastanti fermo restando le prescrizioni imposte dal D.P.C.M. del 11.03.2020.

- **Visto** l'articolo 50 comma 5 del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i..

-**Visto** il D.lgs. n. 112/98;

-**Visto** l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato dalla L.R. n.48/1991

CONSIDERATO CHE

- Tra le misure adottate in esecuzione del citato D.P.C.M. 8 Marzo 2020, applicabile all'intero territorio nazionale a seguito del successivo D.P.C.M. 9 marzo 2020, all'art. 1, lett. A) è disposto di "*a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza*".

- Come risulta dall'ultimo aggiornamento dei dati reso noto dalla Protezione Civile, nonché dal Comitato scientifico di supporto al Governo Nazionale, le vittime del Covid-19 sono risultate essere da ultimo ben 475 in un solo giorno, e l'andamento delle curve epidemiche a livello nazionale è in crescita.

- **I dati che pervengono all'Unità di crisi istituita nella Regione Sicilia dimostrano che, nonostante le misure in precedenza adottate, i numeri di contagio sono in continua crescita e, potenzialmente, sono destinati ad aumentare a seguito del rientro nel territorio regionale di cittadini provenienti dalle zone cd rosse.**

- Nel territorio dei Nebrodi si sono verificati casi di positività al virus Covid-19 rispetto ai quali sono ancora in corso le indagini epidemiologiche necessarie al fine di adottare le misure di isolamento domiciliare nei confronti di tutti coloro che fossero venuti in contatto con tali pazienti contagiati;

- Nelle more di tali verifiche è concreto il rischio di ulteriore trasmissione del virus nei confronti di cittadini che venissero inconsapevolmente in contatto con soggetti che, potenzialmente, tra qualche giorno saranno sottoposti alla misura dell'isolamento domiciliare fiduciario;
- Per tali ragioni è necessario contenere al massimo gli spostamenti, evitando tutti i contatti sociali non strettamente necessari, essendo peraltro già confermato anche dalla giurisprudenza pronunciata nella materia che *“nella valutazione dei contrapposti interessi, nell'attuale situazione emergenziale a fronte di limitata compressione della situazione azionata, va accordata prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica”* (decreto cautelare Tar Campania n. 416/2020)

ORDINA

- 1). **Con decorrenza immediata e fino al 3 Aprile 2020, salvo ulteriori proroghe, è fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni. Sono consentiti esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;**
- 2). **Sono considerate situazioni di necessità esclusivamente quelle correlate ad esigenze primarie**
 - **della persona, per il tempo strettamente indispensabile,**
 - **e degli animali d'affezione, per il tempo strettamente indispensabile e comunque, in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora;**
- 3). **E' consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente nei seguenti casi:**
 - nel caso di spostamenti per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità;
 - nel caso di spostamenti per motivi di lavoro, purché si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi, fatte salve le c.d. squadre di lavoro solo per interventi urgenti e indifferibili.

AVVISA

che l'inosservanza delle superiori disposizioni sarà perseguita ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del codice penale, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro.

Per la violazione delle disposizioni della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.

La presente ordinanza potrebbe subire modifiche e/o integrazioni alla luce di emanandi provvedimenti nazionali e/o regionali.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:

-Pubblicazione all'albo Pretorio On-Line ed al sito istituzionale con indirizzo:

www.comune.castell'umberto.me.it e **che**, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'ente

DISPONE

CHE l'Ufficio Affari generali trasmetta copia della presente ordinanza:

-Alla Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza.

-Alla Stazione Carabinieri di Castell'Umberto

-Al Commissariato P.S. di Capo d'Orlando

-Al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Sant'Agata di Militello

-All'Asp di S. Agata Militello;

-Al Presidio del 118 di Tortorici;

-All'Ill.mo Prefetto di Messina;

- Al Presidente della Regione Siciliana;
- All'Assessorato Regionale della Salute;
- **Al Ministero della Salute;**
- Alla Città Metropolitana di Messina;

La presente ordinanza potrebbe subire modifiche e/o integrazioni alla luce di emanandi provvedimenti nazionali e/o regionali.

Si avverte che avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, nei termini di legge, innanzi al Tribunale Amministrativo della Sicilia, sez. Catania, o innanzi al Presidente della Regione.

Dalla Residenza Municipale, li 19/03/2020



IL SINDACO
ott. Vincenzo Biagio LIONETTO CIVIA